

Avvocato Giuseppe Fortuna  
[avv.giuseppafortuna@legalmail.it](mailto:avv.giuseppafortuna@legalmail.it)

***OGGETTO: Risposta all'istanza di accesso civico generalizzato art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 – Tempi medi dei rimborsi IVA – Richiesta di informazioni su obiettivi assegnati agli uffici – Avvocato Giuseppe Fortuna***

Gentile avvocato Fortuna,

il 25 luglio scorso abbiamo ricevuto la richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha presentato in nome e per conto dell'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ADC Nazionale) e dell'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà Sociale (Ficiesse).

Con l'istanza ha chiesto di conoscere - nel caso in cui vi siano - gli obiettivi numerici sui tempi medi di lavorazione dei rimborsi IVA assegnati alle Direzioni Provinciali per il corrente anno 2019.

Si ricorda che, sempre in relazione ai rimborsi IVA, a seguito di una precedente istanza di accesso civico inviata per conto dei medesimi soggetti, l'Agenzia (RU 96881 del 17 aprile 2019) ha fornito i dati numerici relativi all'anno 2018, distinti per singole Direzioni Provinciali, riguardanti: il numero di rimborsi IVA trattati senza richiesta di ulteriore documentazione; il numero di rimborsi trattati con richiesta di ulteriore documentazione; i giorni medi trascorsi dalla data di richiesta alla data di approvazione; i giorni medi trascorsi dalla data di approvazione alla data di erogazione; i giorni medi trascorsi dalla data di richiesta alla data di erogazione.

In merito all'attuale richiesta, si comunica che l'Agenzia non assegna ai propri uffici obiettivi numerici sui tempi medi di lavorazione dei rimborsi IVA, tenuto conto che i termini per l'erogazione sono fissati da disposizioni normative.

In particolare:

- a) i rimborsi IVA annuali sono eseguiti, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, *“entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione”* ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- b) i rimborsi IVA infrannuali *“devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari”* ai sensi dell'articolo 1 del decreto Ministro delle Finanze 23 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, come sostituito dal decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, 15 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1979.

Qualora i rimborsi non siano erogati entro i predetti termini:

- per i rimborsi annuali, il citato articolo 38-bis stabilisce che sono dovuti gli interessi decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta della documentazione e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni;
- per i rimborsi infrannuali, l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, stabilisce che sono dovuti gli interessi decorrenti dal giorno di scadenza del termine di pagamento, ossia dal 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Federico Monaco  
*Firmato digitalmente*